

**COMUNE DI LA THUILE  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**REGOLAMENTO MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO**

**D.L. 31.03.1998 N. 114  
L.R. 02.08.1999 N. 20**

**CAPITOLO I**  
**Disposizioni generali**

Articolo 1 prescrizioni generali

**CAPITOLO II**  
**Zone di fiera e limiti di occupazione**

Articolo 2 modalità di svolgimento commercio su area pubblica  
Articolo 3 istituzione, spostamento e soppressione delle fiere  
Articolo 4 aree di svolgimento delle fiere  
Articolo 5 posteggio e relative dimensioni  
Articolo 6 rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere  
Articolo 7 revoca dell'assegnazione dell'area  
Articolo 8 pubblicazione della graduatoria – termini  
Articolo 9 circolazione interna  
Articolo 10 calendario – orario

**CAPITOLO III**  
**Assegnazione dei posteggi**

Articolo 11 disciplina generale  
Articolo 12 obblighi a carico del commerciante  
Articolo 13 divieto per i commercianti  
Articolo 14 operazioni di pulizia

**CAPITOLO IV**  
**Sanzioni**

Articolo 15 disposizioni generali

**CAPITOLO V**  
**Disposizioni finali**

Articolo 16 disposizioni finali  
Articolo 17 furti e incendi  
Articolo 18 riferimento alle leggi

**CAPITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Prescrizioni generali**

Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di La Thuile è disciplinato dal titolo X del D.L. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla L.R. 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla L.R. 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" dai regolamenti comunali di Polizia Urbana d'Igiene e Sanità, dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.

La vigilanza della fiera è affidata al Comando Polizia Municipale.

**CAPITOLO II**  
**ZONE DI FIERA E LIMITI DI OCCUPAZIONE**

**Articolo 2**  
**Modalità di svolgimento commercio su area pubblica**

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione si istituisce una fiera aventi le seguenti modalità:

---

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO</b>
<b>DATA</b>	<b>DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 10</b>
<b>LUOGO</b>	<b>PIAZZA CAVALIERI VITTORIO VENETO E TRATTO PONTE DELL'ANAS AL PIAZZALE PLANIBEL</b>
<b>POSTI ASSEGNATI</b>	<b>60</b>
<b>SETTORE</b>	<b>ALTRI PRODOTTI: PRODOTTI ANTIQUARIATO E PRODOTTI USATI</b>

---

**Articolo 3**  
**Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati**

E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 28 del D.L. 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della L.R. 2 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione delle fiere con relativa modifica degli articoli 2 e seguenti del presente regolamento.

**Articolo 4**  
**Aree di svolgimento delle fiere**

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

La determinazione delle aree di svolgimento delle fiere sono stabilite dall'articolo 2 del presente regolamento.

## **Articolo 5**

### **Posteggi e relative dimensioni**

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retro banco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono pari a mt. 7,00 x 5,00.

Ogni posteggio non potrà esser occupato contemporaneamente da più imprese.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad una altezza minima dal suolo di mt. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.

E' altresì vietata a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

## **Articolo 6**

### **Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere**

La procedura di rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere sono disciplinate dall'articolo 13 della L.R. 2 agosto 1999, n. 20 la durata della concessione del posteggio è uguale a quella della fiera.

Qualora per una stessa manifestazione giungessero più istanze, il Comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) titolarità di posteggio al mercato;
- d) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'USL;
- e) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- f) ordine cronologico di spedizione.

## **Articolo 7**

### **Revoca dell'assegnazione dell'area**

Per motivi di pubblico interesse, il Comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il comune stesso.

## **Articolo 8**

### **Pubblicazione della graduatoria – termini**

Le domande di partecipazione alla fiera, in bollo competente, devono essere indirizzate al Sindaco e spedite al Comune esclusivamente con lettera raccomandata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera. Il termine è perentorio.

Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle consegnate all'ufficio postale accettante, entro detto termine.

La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'inizio della fiera.

All'istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

### **Articolo 9** **Circolazione interna**

Il Sindaco con apposite ordinanze, disciplinerà la circolazione interna nei vari mercati. I commercianti che non hanno il posto assegnato non possono entrare con i propri veicoli nelle aree dei mercati senza il benestare degli Agenti della Polizia Municipale operanti in loco.

### **Articolo 10** **Calendario – orario**

La fiera si svolgerà secondo il calendario – orario della manifestazione a cui si riferisce stabilito volta per volta con ordinanza del Sindaco.

## **CAPITOLO III** **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Articolo 11** **Disciplina generale**

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli Agenti della Polizia Municipale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

### **Articolo 12** **Obblighi a carico del commerciante**

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

### **Articolo 13** **Divieto per i commercianti**

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione e il danneggiamento dell'asfalto.

E' vietata la circolazione ed il posteggio di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di fiera. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura della fiera. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e

accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.

In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

#### **Articolo 14** **Operazioni di pulizia**

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno esser chiusi e depositati negli appositi raccoglitori, i cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante il banco.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

#### **CAPITOLO IV** **SANZIONI** **Articolo 15** **Disposizioni generali**

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del D.L. 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **CAPO V** **DISPOSIZIONI FINALI** **Articolo 16** **Disposizioni finali**

Il sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno delle fiere per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza, ed ogni altro aspetto.

In ogni zona adibita a fiera è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

#### **Articolo 17** **Furti e incendi**

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nella fiera.

#### **Articolo 18** **Riferimento alle leggi**

Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi vigenti.